

l'affittante nel nome in
scuito del dare degli anni del
si affittuari, dimodochè il
pubb. conduttore o qualsiasi al
tro traslatario degli affittua
ri non potrà ltrarsi dall'art.
solo millecinquecento settan
ta quattro 1744 del Codice Ci
vile, nè opporsi con qualsiasi
pratto motivo ai sequestri e
pignoramenti se mai abbiso
gheranno per il pagamento
dell'ertaglio, senza la quale
condizione non s'intende
accettato il consenso o permesso
che per avventura avesse
dato l'affittante nel nome, ben
chè in tale consenso questa
condizione non sia ripetuta
ed espressa.

2.° I suddetti conduttori si obbli
gano sotto pena di tutti i dan
ni, spese ed interessi, aver
re il locante nel nome del
le usurpazioni, e di qualsiasi

70
altra turbativa di possesso
od alterazione allo stato at
tuale del fondo ai termini del
l'articolo millecinquecento
ottanta sette del suddetto Co
dice civile.

3.° L'affittante nel nome si ri
perba il diritto di beneficiare le
dette terre affittate, dando
ne preventivo avviso ai
fittuari suddetti.

4.° Se nel corso della locazio
ne i conduttori faranno dei
miglioramenti, questi di
qualunque valore e natura
fanno, dovranno restare ac
quistati all'affittante nel no
me, senz'obbligo a compen
so o rifazione alcuna da
parte di questo.

5.° Nel corso dell'affitto il so
lo dazio fondiario dovuto al
lo Stato nella cifra che è sa
rà, ed altri dazi che lo sta
to medesimo possa imporre

N. di Giovanni